



**COMUNE DI ROCCABRUNA**

Provincia di Cuneo

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA,  
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO  
GRADO**

**ANNI SCOLASTICI 2025-2026 - 2026/27 – 2027/28**

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado statali e paritarie ubicate nel Comune di Roccabruna.

Il servizio dovrà garantire:

- a) il trasporto quotidiano di andata e ritorno degli alunni dalle loro abitazioni o dai punti di raccolta concordati con il Comune alle rispettive sedi scolastiche dal lunedì al venerdì, secondo gli orari e il calendario predisposto dalle competenti Autorità Scolastiche;
- b) il trasporto per brevi visite di istruzione o attività didattiche o sportive all'interno del territorio comunale e Comuni limitrofi entro un raggio di 30 km, in orario scolastico, su richiesta delle Istituzioni scolastiche o del Comune;
- c) servizi amministrativi connessi alla gestione del servizio: informazioni all'utenza, organizzazione ed aggiornamento dei percorsi e quant'altro necessario per la migliore organizzazione del servizio.

Tutti detti servizi si intendono già compresi nel valore dell'appalto e quindi già remunerati nel prezzo offerto in sede di gara.

Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale d'appalto (di seguito anche capitolato e/o CSA), del bando e del disciplinare di gara, oltre che dalle norme del Codice Civile e del Codice della Strada, compreso il regolamento di attuazione, dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dalla normativa specifica di settore, statale e regionale vigente.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato; è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 legge 146/90 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali" e s.m.i. Pertanto la ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

In caso di sciopero, assemblee sindacali o altri eventi scolastici con riflessi sull'organizzazione del servizio, il fornitore dovrà attenersi alle indicazioni dell'ufficio scuola effettuando, se richiesto, anche più turni di trasporto e garantendo il servizio anche ad un numero ridotto di utenti.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico della ditta appaltatrice, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

## **ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è stabilita in 3 (tre) anni scolastici, corrispondenti agli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 e pertanto si riferisce al periodo dal 10/09/2026 al 30/06/2029.

I giorni effettivi di esecuzione del servizio di trasporto scolastico saranno quelli previsti dal calendario scolastico annuale, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, ecc) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia.

Qualora l'Amministrazione comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, l'appalto potrà essere interrotto ed il contratto potrà essere risolto senza alcun indennizzo alla Ditta, per il mancato guadagno.

Nella fase transitoria che precede la cessazione del contratto per qualsiasi causa, l'appaltatore dovrà assicurare, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo appaltatore, compiendo ogni operazione necessaria e utile, inclusa l'effettuazione di appositi incontri con l'appaltatore entrante, finalizzata a garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico del

Comune, e favorire in tal modo la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento del servizio.

### **ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO E PREZZO A BASE D'ASTA**

L'importo d'appalto per la durata del contratto (10.09.2026 – 30.06.2029) è stimato in complessivi **€ 138.888** oltre all'IVA di legge.

Tale importo è stato determinato sulla base del costo chilometrico posto a base d'asta di euro **4,67 (IVA esclusa)** per una percorrenza complessiva presunta annua di km. 9.900 così suddivisa:

- a.s. 2025-2026	settembre-giugno	Km. 9.900
- a.s. 2026-2027	settembre-giugno	Km. 9.900
- a.s. 2027-2028	settembre-giugno	Km. 9.900

Il chilometraggio indicato è puramente indicativo e non è da ritenersi vincolante, in quanto potrà variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità del presente capitolato per effetto delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi motivazione connessa ad un'eventuale diversa organizzazione del trasporto scolastico, senza che ciò possa giustificare la richiesta della ditta aggiudicataria di variare le condizioni economiche in base alle quali il contratto è stato aggiudicato.

In merito agli oneri della sicurezza, si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

### **ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Le scuole interessate al servizio sono quella dell'infanzia, la scuola primaria statali, ubicate nell'ambito del territorio del Comune di Roccabruna e la scuola secondaria di primo grado statale ubicate nell'ambito del territorio del Comune di Dronero.

Le modalità operative di espletamento dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato sono le seguenti: il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con proprio personale e con n. 1 automezzo e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso. Il servizio è articolato secondo i percorsi indicati nell'allegato 1 del presente capitolato. Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari e l'articolazione delle andate e dei ritorni devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell'utenza e alla programmazione degli orari scolastici.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

### **CALENDARIO SCOLASTICO**

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato secondo il calendario scolastico annuale, indicante i giorni, gli orari, gli eventuali rientri pomeridiani e la sospensione delle attività scolastiche (vacanze, festività, elezioni ecc.) stabiliti dalle competenti autorità scolastiche. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il Comune trasmetterà alla ditta appaltatrice il sopracitato calendario scolastico definito dagli organi competenti. Le giornate di servizio del trasporto scolastico corrispondono alle giornate di lezione degli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

L'orario delle lezioni sarà definitivo solo ad anno scolastico avviato, per cui le indicazioni di termine (andata-ritorno) dei servizi saranno riportate nel prospetto "Percorsi" che verrà consegnato alla ditta aggiudicataria.

L'appaltatore dovrà essere in grado comunque, e senza aggravio di prezzo, di garantire i servizi anche durante l'orario provvisorio.

In caso di sciopero o di assemblea programmata dalle scuole, con riflessi per il servizio, il fornitore verrà preavvertito dall'autorità scolastica o dagli Uffici Comunali almeno 24 ore prima.

Gli itinerari, il chilometraggio e l'articolazione dei percorsi devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell'utenza interessata al servizio e all'articolazione degli orari scolastici.

## **FERMATE E PERCORSI**

Gli alunni iscritti dovranno essere trasportati alle sedi scolastiche di destinazione, garantendo l'arrivo a scuola entro l'orario di inizio e successivo percorso inverso, ove previsto.

Qualora l'appaltatore per qualsiasi motivo, non effettui il servizio previsto, dovrà dare avviso tempestivo all'Ufficio Comunale e alle scuole interessate.

Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, soste e fermate diverse, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'Ufficio Comunale.

L'appaltatore dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunale e alla scuola.

La ditta appaltatrice è tenuta, senza ulteriori compensi, a collaborare con il Comune per quanto riguarda la pianificazione dei percorsi, che verrà proposta con il termine delle iscrizioni, l'aggiornamento dei percorsi e il miglioramento del servizio al fine di coordinare nel modo più completo possibile l'organizzazione dello stesso. Questa attività dovrà essere svolta durante tutto l'anno scolastico.

Ogni percorso e ogni eventuale modifica proposta, prima di essere attivata, dovrà essere autorizzato dal Comune.

Rispetto a quanto verrà indicato nel prospetto "Percorsi" potrebbero verificarsi eccezioni all'organizzazione, per esigenze scolastiche, anche in corso d'anno e specialmente nel periodo di inizio anno scolastico.

Nel prospetto "Percorsi" NON rientreranno le uscite culturali, itinerari educativi, uscite per attività sportive, etc. all'interno del territorio comunale e comuni limitrofi, entro un raggio di km. 30 dal plesso scolastico, che verranno comunicati di volta in volta.

Il programma delle uscite in orario scolastico all'interno del territorio comunale e comuni limitrofi sarà comunicato tempestivamente dalle Istituzioni Scolastiche o dal Comune con indicazione del numero dei partecipanti degli orari e dei luoghi di destinazione.

## **CHILOMETRAGGI**

Analoga procedura sarà attivata anche nel caso di modifiche all'organizzazione del servizio (riduzione o ampliamento del numero delle utenze, dei percorsi, degli orari, delle fermate e dei servizi) che dovessero verificarsi a seguito di richieste dell'utenza, alle modifiche degli orari scolastici e a situazioni imprevedibili, che dovessero verificarsi nel corso dell'anno scolastico.

Il conteggio dei chilometri per ogni linea/corsa verrà calcolato dal primo punto di salita degli utenti fino all'ultimo plesso scolastico di destinazione degli stessi; viceversa, il ritorno sarà misurato partendo dalla prima scuola di raccolta degli utenti fino all'ultimo punto di discesa degli stessi. Nel

conteggio del chilometraggio percorso non sono calcolate le distanze dalla rimessa al primo punto di salita degli utenti e viceversa. Sono, invece, calcolati i percorsi a vuoto all'interno delle corse. Entro il 30 luglio dell'anno scolastico concluso, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare il conteggio del chilometraggio annuale, che sarà sottoposto a controllo dal preposto servizio.

A solo titolo indicativo si riporta di seguito il numero degli alunni trasportati con gli scuolabus nei seguenti anni scolastici:

- a.s. 2023/2024 n. 46

- a.s. 2024/2025 n. 47

Tutti i dati sopra riportati sono puramente indicativi e non impegnativi per l'Ente concedente in quanto subordinati a circostanze non prevedibili (iscrizioni di alunni, adozioni di moduli didattici differenti, applicazione di riforme scolastiche etc.).

## **ART. 5 - AUTOMEZZI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico la ditta affidataria dovrà avere piena disponibilità del mezzo, delle attrezzature e del personale, adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e pertanto adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio. Al servizio dovrà essere adibito esclusivamente un mezzo in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovrà essere impiegato secondo le modalità previste dai D.M. Trasporti 18.04.1977, integrato con successivo D.M. 13.01.2001 e D.M. 01.04.2010.

Il mezzo dovrà essere riconosciuto idoneo dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovrà essere collaudato e omologato per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Durante l'espletamento del servizio per conto del Comune di Roccabruna il mezzo è vincolato al rigoroso uso esclusivo. E' dunque esclusa qualunque contemporaneità di utilizzo.

Non potrà essere utilizzato in nessun caso un veicolo che obbliga il trasporto di passeggeri in piedi. Dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa relativa all'utilizzo delle cinture di sicurezza.

Il numero degli alunni presenti in ogni scuolabus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi. Dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa vigente.

E' vietato il carico sugli scuolabus, adibiti al trasporto scolastico, di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli alunni stessi, se non autorizzate per iscritto dall'Ufficio Comunale. E' fatta salva la presenza di personale comunale addetto ai controlli.

L'autobus adibito al trasporto scolastico dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e pulizia.

E' a carico dell'affidatario la pulizia interna ed esterna dell'automezzo, la manutenzione dello stesso e la sostituzione del mezzo in avaria con altro idoneo al servizio, senza alcun onere per il Comune di Roccabruna.

La ditta affidataria dovrà provvedere con oneri a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo, nonché all'adeguamento dello stesso per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto.

Il veicolo dovrà essere dotato di: telefono cellulare con auricolari bluetooth o vivavoce o tecnologie similari (che comunque non richiedano all'autista, per il funzionamento, l'uso delle mani, o distrazione della vista dalla guida del mezzo); estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità per il caso di evacuazione dei trasportati, cassetta di pronto soccorso.

Nella stagione fredda il mezzo dovrà essere munito di gomme termiche e/o da neve quando necessario. Durante tutto il periodo invernale il mezzo dovrà essere dotato a bordo di catene e il personale dovrà essere preparato alla loro installazione in tempi minimi.

L'appaltatore deve utilizzare nel servizio un veicolo avente tutte le caratteristiche offerte in sede di gara. La sostituzione del veicolo nel corso di durata dell'affidamento deve avvenire con mezzo avente almeno le medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. In ogni caso la sostituzione deve essere autorizzata dal Comune di Roccabruna.

Sull'automezzo impiegato dovrà essere ben visibile sulla porta anteriore un cartello con la scritta "COMUNE DI ROCCABRUNA servizio Scuolabus".

**Rimessa:** È a carico della Ditta l'individuazione delle modalità di collocazione del mezzo nei periodi giornalieri di inattività.

**Utenti diversamente abili:** La Ditta appaltatrice si impegna a garantire l'accesso al servizio di utenti diversamente abili, equipaggiando in maniera adeguata ed a norma di legge il mezzo di trasporto impiegato in favore degli stessi o, in alternativa, impiegando un nuovo mezzo dotato dell'equipaggiamento necessario.

## **ART. 6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO – NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO**

### **Autista**

L'autista dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei al servizio. Dovrà in particolare essere munito di patente della categoria idonea al veicolo da condurre, della C.Q.C. - Carta di Qualificazione del Conducente, del patentino prevenzione incendi, dell'attestato di frequenza corso di primo soccorso DM 15.07.2003 n. 388, e di ogni altra eventuale necessaria certificazione/abilitazione.

Dovranno essere pienamente applicate ed osservate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari; i contratti collettivi di lavoro di categoria e gli accordi sindacali integrativi locali ed aziendali (se più favorevoli); ciò anche nel caso in cui l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

Il fornitore è tenuto, altresì, alla scrupolosa osservanza della normativa vigente e futura in materia di trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno irreprensibile e rispettoso verso gli utenti, nonché adeguato ad un ambiente educativo.

In caso di comportamento scorretto e irrispettoso del personale verso l'utenza o comunque lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri e dei loro congiunti (ad es.: trascuratezza nel servizio, contegno o linguaggio inadeguato, scorretto o riprovevole, molestie, fumo, velocità eccessiva, guida pericolosa, ecc.), segnalato ed accertato dal committente, quest'ultimo potrà applicare nei confronti del fornitore le sanzioni pecuniarie previste dal presente capitolato e, alla terza infrazione accertata verso lo stesso responsabile, potrà esserne anche richiesta la rimozione dal servizio. In ogni caso, la rimozione potrà assumere carattere immediato qualora l'infrazione accertata sia ritenuta grave a giudizio insindacabile del committente.

È compito del personale impiegato nel servizio segnalare casi di bambini che tengano ripetutamente comportamenti irrispettosi o pericolosi.

Il committente si riserva di effettuare in ogni momento controlli per accertare l'idoneità del personale impiegato. Si riserva inoltre la facoltà di richiedere al fornitore di predisporre opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente per il quale siano state rilevate comprovate violazioni ai doveri di comportamento nell'espletamento del servizio.

Il fornitore dovrà infine, prima dell'inizio del servizio annuale ed in seguito ad ogni successiva variazione dell'organico:

a) attestare con riferimento al personale impiegato nel servizio l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, ter, quater, quinquies, 609 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

**far eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, e trasmettere al committente certificato del medico aziendale che dichiara l'idoneità psicofisica del personale (art.41 co.4 dlgs 81/2008). Responsabile del servizio**

La Ditta comunicare al Comune, prima dell'avvio del servizio, il nominativo ed il recapito telefonico del personale incaricato del servizio.

## **ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto e garantito dal fornitore con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale ed autoveicolo proprio; pertanto, il servizio s'intende esercitato a tutto rischio e pericolo del fornitore e senza che l'esercizio del servizio stesso costituisca diritto a sussidi o compensi di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.

Il servizio di andata e di ritorno da e per le scuole interessate, dovrà essere puntualmente e regolarmente eseguito dal fornitore secondo la cadenza del calendario scolastico della Regione Piemonte tenendo conto delle eventuali date di inizio diverse stabilite dai Dirigenti Scolastici.

Il servizio dovrà svolgersi nella precisa osservanza dei giorni e degli orari dell'attività didattica comunicati dal committente sulla scorta delle comunicazioni pervenute dai dirigenti scolastici relative ai tempi scuola obbligatori.

Il servizio sarà organizzato tenendo conto che gli utenti dovranno arrivare alla scuola di destinazione circa cinque minuti prima dell'inizio dell'orario scolastico ed alla fine delle lezioni dovranno poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta al committente, comunicare al fornitore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

Il fornitore ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.

Il committente all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi titolo al trasporto. È vietato il trasporto di persone estranee non autorizzate dal committente o di studenti non compresi nell'elenco fornito dal committente. È altresì vietato effettuare fermate non concordate. Il fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente al committente eventuali anomalie al riguardo ed il committente potrà in qualunque momento effettuare controlli sull'utenza e sul servizio.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata dal fornitore in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente, in piena sicurezza e senza incidenti, per i quali il committente declina sin d'ora ogni responsabilità.

Il conducente dovrà effettuare la riconsegna dei minori ai genitori o ad altro adulto dagli stessi incaricato.

Il Committente comunicherà i nominativi degli alunni i cui genitori abbiano comunicato di autorizzare la fruizione in modo autonomo del servizio, come previsto dall'art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017.

Se per qualunque ragione non fossero presenti genitori o delegati alla riconsegna, detti bambini dovranno essere ricondotti alla scuola di appartenenza; qualora non sia ivi possibile la riconsegna, essi saranno affidati alla Polizia Locale. Il fornitore dovrà garantire la riconsegna di tutti i minori accertandosi che nessuno rimanga a bordo del mezzo.

Il fornitore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate al riguardo.

Il fornitore nello svolgimento del servizio intratterrà rapporti ufficiali esclusivamente con il committente; si atterrà agli accordi intercorsi escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio, ordini di varia natura, possano essere impartiti, in particolare, da familiari dell'utenza.

Il fornitore non potrà per nessuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, sfondamento della strada, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, sommosse, ecc.), che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio.

Il fornitore è tenuto a informare tempestivamente il committente del cambio di personale o della sostituzione del mezzo.

Nel caso in cui per eventuali sopraggiunte avarie, incidenti o quant'altro, l'automezzo non potesse essere utilizzato, il fornitore è comunque tenuto ad assicurare la regolarità del servizio mediante la tempestiva sostituzione dello stesso.

In tali casi, il fornitore è anche tenuto a dare immediata comunicazione al committente, alle famiglie ed alle scuole interessate senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati; pertanto, il mezzo dovrà essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo di comunicazione del quale dovrà essere garantito costantemente il funzionamento e che dovrà essere comunicato al committente.

Il fornitore, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione al committente ed alle scuole interessate.

Il fornitore è sempre tenuto ad informare il committente e le scuole interessate di qualsiasi sospensione o interruzione del servizio.

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, il fornitore si impegna ad assicurare in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio. Quindi, in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, il fornitore dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio.

Salvo cause di forza maggiore non imputabili al fornitore, qualsiasi ritardo, sospensione o interruzione del servizio, anche di una sola corsa, potranno comportare l'applicazione delle penali nonché la risoluzione del contratto previsti dagli articoli successivi, fatti salvi gli eventuali danni.

Il fornitore dovrà possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al D.M. 20 Dicembre 1991, n. 448, ed essere in regola con le leggi e le disposizioni in materia di autotrasporti e di numero dei trasportati, specie per quanto riguarda la copertura assicurativa, e dovrà assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dal servizio. In particolare, il fornitore dovrà osservare i disposti di cui alla L.R. 14 Settembre 1994, n. 46, in materia di disciplina degli autoservizi atipici, e al citato D.M. 31/01/1997.

Il fornitore dovrà, inoltre, essere in regola con le disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008; in particolare, ai sensi dell'art. 17 del medesimo, il fornitore dovrà:

- aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento;
- aver designato gli addetti all'attuazione delle misure di pronto soccorso, antincendio e, comunque, di gestione dell'emergenza, nonché averli adeguatamente formati.

L'autista incaricato dal fornitore, per motivi di sicurezza e di inquinamento ambientale ed acustico, dovrà mantenere spento il motore nelle vicinanze delle scuole in attesa dell'uscita dei bambini e della loro salita sui veicoli. Il motore potrà pertanto essere acceso soltanto dopo la salita dei bambini, ed immediatamente prima di partire.

## **ART. 8 – CONTROLLI – RILEVAZIONI DI GRADIMENTO**

Il Comune effettuerà controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli e di accompagnamento.

In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative ecc.).

L'appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale preposto ai controlli ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

## **ART. 9 – CORRISPETTIVO**

Il Comune erogherà il corrispettivo dovuto su presentazione di fattura elettronica mensile di pari importo su base anno scolastico (settembre/giugno), entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Roccabruna – (C.F. 80003950047 – P.Iva 00471620047) – Strada Dei Catari, n. 6 – 12020 Roccabruna e riporteranno il c/c dedicato ed il codice CIG attribuito.

Per l'emissione della stessa dovrà essere riportato il seguente **Codice Univoco Ufficio** del Comune di Roccabruna: **UFT CPR**.

## **ART. 10 – REVISIONE DEL PREZZO**

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano il seguente indice:

- Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice annualmente al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate dalla stazione appaltante in presenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate dalla stazione appaltante in presenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

Ai contratti di appalto si applicano le disposizioni dell'allegato II.2 bis al codice dei contratti.

A decorrere dal secondo anno contrattuale è previsto un **meccanismo ordinario di adeguamento del prezzo del contratto** all'indice inflattivo ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), che deve essere supportato da idonea documentazione probatoria. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù del meccanismo ordinario di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

All'esito della conduzione di apposita istruttoria l'Amministrazione riscontrerà la richiesta entro 30 giorni salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

#### **ART. 11 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI**

E' a carico del fornitore ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. Pertanto, il committente resterà esonerato da qualsivoglia responsabilità ed il fornitore lo terrà indenne da qualsiasi pretesa anche nel caso di danni causati dagli utenti del servizio o, in genere, da terzi.

Il fornitore si obbliga altresì a sollevare il committente da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per colpa nell'adempimento dei medesimi. Le spese che il committente dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del fornitore ed in ogni caso da questo rimborsate anche mediante rivalsa del committente sul deposito cauzionale.

Il fornitore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. Il committente si terrà pertanto sollevato da ogni responsabilità in ordine all'inosservanza di tali norme.

Per ogni veicolo adibito al servizio, il fornitore dovrà essere in possesso di regolare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e danni ai trasportati; il relativo massimale per i possibili danni alle persone dovrà essere di almeno Euro 10.000.000,00.

Il prestatore del servizio dovrà inoltre garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio. È ritenuto idoneo un contratto di assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) per l'attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

Prima della stipula del contratto relativo al servizio e prima dell'inizio dell'anno scolastico il fornitore dovrà produrre al committente, copia di tutte le polizze assicurative, con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali.

Ogni onere per la stipulazione delle coperture assicurative, compresi scoperti e franchigie, sono a totale ed esclusivo carico del fornitore.

I massimali previsti nelle polizze assicurative non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal fornitore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del committente.

Il fornitore risponderà per intero dei sinistri che possano colpire i trasportati durante il servizio e della perdita o rottura delle cose che gli stessi portano con sé, esonerando il committente da ogni addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza che le persone siano o meno state ammesse ad usufruire del servizio.

Per le responsabilità del fornitore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, al trasporto, o durante le soste e le fermate.

#### **ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA**

Per la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva a favore della Stazione appaltante, il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs.

n. 36/2023.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione appaltante che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e le eventuali ulteriori conseguenze di legge a carico dell'aggiudicatario.

La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia definitiva è costituita dall'aggiudicatario secondo le prescrizioni dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023.

### **ART. 13 – CONTROLLI, INADEMPIENZE E PENALITA'**

Il Comune di Roccabruna potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.

In particolare potrà effettuare controlli per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati, del personale posto alla guida degli stessi o degli accompagnatori. In qualsiasi momento potrà richiedere la documentazione relativa ai mezzi (carte di circolazione, polizze assicurative, revisioni, ecc.) o al personale impiegato (certificati medici, rinnovi patente...).

Il fornitore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

Il fornitore, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di leggi e regolamenti concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal committente. Il fornitore è inoltre tenuto ad eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Fermo restando che il committente corrisponderà al fornitore i corrispettivi pattuiti per i soli servizi effettivamente resi, in caso di singole inadempienze contrattuali da parte del fornitore o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, il committente avrà la facoltà di applicare al fornitore stesso, di volta in volta, una penale variabile da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 1.600,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale il fornitore avrà la facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Qualora non pervenisse riscontro entro i termini di cui sopra, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, il committente, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare la penale a valere sui corrispettivi futuri o sulla cauzione che dovrà essere integrata.

L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato; inoltre, sono fatte seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

È fatta espressamente salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 46/1994 per le violazioni delle norme in essa contenute.

In caso di mancata esecuzione del servizio o comunque di inadempimento degli obblighi contrattuali, il committente, oltre all'applicazione delle penali ed al pagamento del corrispettivo pattuito per le sole prestazioni effettivamente rese, si riserva la facoltà di richiedere il servizio a terzi, addebitandone il costo, ancorché superiore, al fornitore; tale costo sarà trattenuto dai crediti futuri dello stesso fornitore o sulla cauzione che dovrà essere integrata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le manchevolezze o negligenze imputabili al fornitore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, a risoluzione del contratto, sono:

- ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari prestabiliti;
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (congruità dell'automezzo rispetto al numero ed alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica del mezzo, ecc.);
- violazioni del Codice della Strada;
- comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità o della personalità dei trasportati da parte del personale impiegato;
- mancata pulizia degli automezzi;
- negligenze tali da mettere in pericolo la salute/incolumità fisica dei minori.

#### **ART. 14 – SUBAPPALTO. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 15 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione non assume valore di contratto. Pertanto, l'offerta sarà immediatamente vincolante per la Ditta offerente, mentre lo sarà per il committente dopo che i relativi atti di gara avranno ottenuto le prescritte approvazioni e si sarà proceduto alla stipulazione del relativo contratto.

Il RUP può autorizzare l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto e secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi di esecuzione anticipata del contratto, il responsabile unico del progetto, in caso di mancata successiva stipula del contratto, tiene conto delle prestazioni già eventualmente erogate

ai fini del rimborso delle spese all'aggiudicatario provvisorio che ha eseguito le prestazioni contrattuali in via anticipata. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite del committente, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 36/2023 l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

#### **ART. 16 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto nei limiti dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione del committente per lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione

#### **ART. 17 - VARIANTI INTRODOTTE DAL COMMITTENTE**

Il Comune può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi e comunque nei limiti dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal committente;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse del committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'appaltatore e che siano ritenute opportune dal committente.

#### **ART. 18 - VARIAZIONI**

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

#### **ART. 19 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE**

L'appaltatore è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;

- b) perdita dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il committente, fatta salva la richiesta di maggior danni, può rivalersi sulla cauzione anche nei seguenti casi:

- a copertura delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei servizi necessari e per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese per l'esecuzione d'ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell'appaltatore.

## **ART. 20 - RECESSO**

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto o da una parte di esso, secondo le modalità previste dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 salvo l'obbligo del preavviso di almeno 20 giorni, qualora il Comune intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione del servizio o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tale servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. 159/2011, l'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato art. 123, comma 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## **ART. 21 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

In materia di verifiche di conformità si rinvia alla normativa vigente in materia.

## **ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio che verrà stipulato con l'affidatario ed eventuali successivi patti o comunque ad esso connessa, il foro competente sarà quello di Cuneo. E' escluso l'arbitrato.

## **ART. 23 - SOTTOSCRIZIONE E SPESE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario – una volta dichiarata l'aggiudicazione definitiva in suo favore - è tenuto a produrre la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto nel termine indicato dal Comune.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla stipulazione del contratto.

## **ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Affidatario verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di Roccabruna.

Il Responsabile del Trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del Trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il Responsabile del Trattamento al Titolare del Trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del Trattamento.

La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli l'Affidatario al Titolare del Trattamento. L'Affidatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Roccabruna in qualità di Titolare del Trattamento.

## **ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Roccabruna dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il C.I.G. comunicato dal Committente.

## **ART. 28 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, è fatto divieto alla Ditta appaltatrice di concludere contratti

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal comma citato determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello del Comune di Roccabruna, approvato con delibera di G.C. n. 10 del 28/01/2014, resi disponibili sul sito internet [www.comune.roccabruna.cn.it](http://www.comune.roccabruna.cn.it), sez. amministrazione trasparente\disposizioni generali\atti generali.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

#### **ART. 29 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato speciale sono applicabili le disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del committente, nonché il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con il D. Lgs. 36/2023, le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento al rispetto della normativa concernente i trasporti pubblici ed il possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Troveranno applicazione, inoltre, tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara che qui si intendono integralmente richiamate.